

PROGETTO DI APPALTO

CAPITOLATO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 128 DEL D.LGS 36/2023 "PROGETTO P.I.L. - POLO INCLUSIONE LAVORO: INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI INCLUSIONE ATTIVA - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER ALTRI 4 MESI" – CIG A0040141D5

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del "Progetto P.I.L. - Polo Inclusion e Lavoro: interventi di inserimento lavorativo e di inclusione attiva" per i Comuni afferenti all'Ambito Territoriale di Tradate: Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore.

2. Finalità di tale servizio è attivare prestazioni di supporto per l'inclusione sociale, l'orientamento e l'inserimento nel mondo del lavoro a favore di persone disabili, famiglie in condizione di disagio sociale/povertà ed emarginazione sociale, beneficiari della misura Assegno di Inclusione Sociale (AdI) e giovani residenti nei comuni del distretto di Tradate.

L'appaltatore con l'aggiudicazione del servizio si impegna a svolgere le attività oggetto del presente capitolato al fine di:

- a) attivare un complesso di interventi e prestazioni tesi all'inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili, di cui alla Legge 68/99, e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 825 del 25.10.2013, DGR 5258 del 6.6.2016, DGR n. 7763 del 17.1.2018 e dal Decreto del 07.05.2018, n. 6286;
- b) presa in carico dei beneficiari della misura Assegno di Inclusione Sociale (AdI) da parte di un'equipe multidisciplinare di cui al Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
- c) individuare e garantire percorsi di orientamento e accompagnamento per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone disoccupate o inoccupate, portatrici di disagio sociale e fragilità, in situazione di povertà ed emarginazione e di giovani dai 16 ai 35 anni;
- d) predisporre percorsi di informazione e orientamento per promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro della cittadinanza attraverso il servizio InFormaLavoro;
- e) Attivare di percorsi risocializzanti secondo quanto stabilito dalla DGR 5258 del 6 giugno 2016.

3. La procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente capitolato d'appalto è espletata secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 36/2023 ai sensi dell'art 128.

4. Il servizio è affidato da parte del Comune di Tradate in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale di Tradate per gli otto Comuni dell'Ambito Distrettuale. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione intercorre tra Comune di Tradate in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale di Tradate (di seguito definita "stazione appaltante") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "appaltatore").

5. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto

gestionale presentato in sede di gara e della carta dei servizi indicata all'articolo 20. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'appalto in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

6. L'appaltatore è tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

Articolo 2 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI PROROGA

1. La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2026, con facoltà di proroga di ulteriori quattro mesi. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

2. Ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 art. 50 c. 6: *“Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”* e dell'art. 17, c. 8 *“Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9”*, qualora alla data utile del 01.01.2024 non sia ancora perfezionata la stipulazione del contratto, l'inizio della gestione avverrà con richiesta anticipata delle prestazioni, effettuata in via d'urgenza nelle more della stipulazione.

3. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 4 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 69.284,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. Come previsto all'art. 14, comma 4, del Codice D.Lgs 36/2023, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Distretto di Tradate di prorogare la durata del servizio per tre mesi alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.

Articolo 3 – BASE D'ASTA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo e l'importo posto a base d'asta è pari a € **623.811,00** oltre IVA prevista per legge, comprensivo degli oneri di sicurezza a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri DUVRI (quantificati in euro 00,0).

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Il valore presunto dell'opzione di proroga del contratto di cui al precedente comma 4 art. 2 per n. 4 mesi è pari a € a € 69.312,00 oltre IVA se dovuta. Come previsto all'art. 14, comma 4, del Codice D.Lgs 36/2023, tale valore è stato stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Distretto di Tradate di prorogare la durata del servizio per tre mesi alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.

3. L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta, che sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.

4. L'appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero degli utenti assistiti, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al primo comma del presente articolo.

5. Gli importi contrattuali, come definiti dal primo comma, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.

6. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

7. L'importo contrattuale viene determinato applicando, sul prezzo a base d'asta, il ribasso offerto dall'aggiudicatario.

8. Il corrispettivo da riconoscere all'appaltatore è correlato alle ore di servizio effettivamente rese per l'attuazione del progetto e che dovranno essere indicate nella fattura mensile.

9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo" – Settembre 2020.

10. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.

14 L'elencazione dei servizi riportata nei seguenti articoli obbliga l'appaltatore a darvi corso, applicando il prezzo contrattuale come definito dal presente capitolato. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.

15. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, indicati nell'analisi dei costi, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nell'analisi dei costi del progetto, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo. Come meglio specificato nell'elaborato c) del progetto "Indicazioni inerenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008", la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZI

Articolo 4 – OGGETTO DEL SERVIZIO, DESTINATARI E QUANTIFICAZIONE DEL PERSONALE

1. Il servizio in oggetto riguarda i seguenti adempimenti:

- a. attivare un complesso di interventi e prestazioni tesi all'inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili, di cui alla Legge 68/99, e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 825 del 25.10.2013, DGR 5258 del 6.6.2016, DGR n. 7763 del 17.1.2018 e dal Decreto del 07.05.2018, n. 6286;
- b. prese in carico beneficiari della misura Assegno di Inclusione Sociale (AdI) da parte di un'equipe multidisciplinare di cui al Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
- c. individuare e garantire percorsi di orientamento e accompagnamento per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone disoccupate o inoccupate, portatrici di disagio sociale e fragilità, in situazione di povertà ed emarginazione e di giovani dai 16 ai 35 anni;
- d. predisporre percorsi di informazione e orientamento per promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro della cittadinanza attraverso il servizio InFormaLavoro;
- e. Attivare di percorsi risocializzanti secondo quanto stabilito dalla DGR 5258 del 6 giugno 2016.

2. Il servizio dovrà essere organizzato attraverso la costituzione di due équipe stabili e distinte costituite da operatori il cui ruolo dovrà essere specificatamente identificato prima dell'avvio dell'appalto e coordinate da un'unica figura con qualifica assistente sociale. Gli operatori delle due équipe, qualora l'equa distribuzione del monte ore lavorativi rispetto ai carichi di lavoro lo richieda, potranno interscambiarsi in ragione di tale necessità. Le due équipe sono così definite:

a) Équipe NIL/ Inclusione/InFormaLavoro:

- n. 1 educatore a 24 ore alla settimana,
- n. 1 educatore a n. 8 ore da destinare al servizio InFormaLavoro con apertura al pubblico di almeno n. 4 ore settimanali;

b) Équipe AdI:

- n. 1 o 2 assistenti sociali per un totale di 29 ore settimanali
- n. 3 educatori per un totale di 78 ore settimanali

c) n.1 psicologo **trasversale** sulle due équipe per un monte ore massimo settimanale di 8 ore, da attivarsi al bisogno

d) Coordinamento, funzione strategica di networking e orientamento servizi:

- n. 1 assistente sociale a 15 ore settimana.

Al coordinatore è affidata l'organizzazione del servizio oggetto del presente capitolato e la responsabilità del corretto funzionamento dello stesso. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante e si svolgano in sinergia con gli interventi programmati dai servizi sociali comunali. Il coordinatore, con monte ore di 15 alla settimana, dovrà essere reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

Il ruolo del coordinatore del Servizio dovrà essere ricoperto da una figura con la qualifica di assistente sociale, e dovrà svolgere le seguenti funzioni di costruzione strategica per una ricomposizione in rete di tutte le risorse (pubbliche e private) presenti sul territorio nel campo del lavoro e dell'occupazione lavorativa e inclusione, al fine di buon funzionamento del servizio, in particolare:

- pianificare, organizzare e programmare le attività del personale per garantire una gestione efficiente, efficace ed articolata del servizio;
- effettuare una ricognizione e attivare i contatti, per la costruzione di un sistema di relazioni sinergico e comunicante, con i seguenti soggetti del territorio:
 - gli enti che operano nel campo del lavoro (quali Centro per l'Impiego, Collocamento Mirato Disabili, centri di formazione, Provincia di Varese, altri soggetti accreditati e/o autorizzati servizi al lavoro, Camera del Commercio, Associazioni di categoria ecc..) e quelli attivi nel settore dell'inclusione nonché tutte le progettualità, di volta in volta, attive e attivate in tali ambiti.
 - i soggetti del territorio che, partecipando a diverso titolo ai percorsi personalizzati, possano offrire un supporto alle possibilità di inserimento lavorativo e inclusivo delle persone prese in carico;
 - la rete produttiva territoriale (aziende, cooperative sociali, fondazioni, associazioni ecc...) affinché si renda disponibile sia a percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro (attivando tirocini extra-curricolari, tirocinii risocializzanti ecc...) che a percorsi di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione, promuovendo una cultura sociale, nel senso più ampio del termine, dove la persona, diversamente abile o comunque in condizioni di fragilità a diverso titolo, sia considerata una risorsa;
- effettuare attività di informazione e orientamento all'utenza del servizio, nonché di indirizzo, alle suddette risorse presenti nel territorio;
- promuovere attività di connessione tra il bisogno lavorativo/inclusivo e le anzidette risorse del territorio;
- mantenere una costante verifica e monitoraggio sull'andamento delle prese in carico, da parte delle due équipe, delle segnalazioni effettuate al servizio da parte dei servizi sociali comunali e dell'accesso e funzionamento dell'InFormaLavoro;
- garantire lo svolgimento dell'iter amministrativo per l'attivazione dei tirocini (convenzione, assicurazione INAIL e RCT ecc...) extracurricolari, tirocini risocializzanti, borse lavoro ecc..., in qualità di soggetto promotore
- garantire la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro agli enti ospitanti per quanto riguarda tirocinanti afferenti ad ogni tipologia;
- curare la partecipazione a bandi di finanziamento in tema di lavoro/inclusione;
- effettuare una reportistica quantitativa e qualitativa da trasmettere all'Ufficio di Piano in merito alle attività svolte, al numero delle persone seguite e ai risultati conseguiti dall'intero progetto, con cadenza quadrimestrale (con suddivisione dei dati per Comune).

2. Nell'ambito del progetto oggetto di appalto, dovranno essere garantite le seguenti attività che prevedono azioni finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo e, nello specifico:

a) Presa in carico dell'utenza e definizione progetto di intervento

L'accesso al servizio avviene tramite segnalazione dei servizi sociali comunali, fatto salvo per l'accesso dei giovani e all'InFormaLavoro;

Gli operatori delle due équipe prendono in carico la situazione inviata entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione o secondo i tempi previsti dalla normativa specifica (AdI).

Per gli utenti in carico alle due équipe, verrà steso idoneo progetto socio educativo individualizzato, comprensivo del tutoraggio laddove vengano attivati i percorsi di borsa lavoro, tirocinio extracurricolare o tirocinio risocializzante.

Il progetto di ogni utente dovrà essere elaborato secondo una metodologia di rete e condiviso con i servizi sociali comunali e con la persona destinataria; esso dovrà prevedere momenti di verifica intermedia e finale degli obiettivi prestabiliti con l'ente inviante.

Le attività previste dal progetto individualizzato potranno prevedere anche azioni in piccolo gruppo.

b) Progettazione di modelli di percorsi di orientamento al lavoro

L'Equipe NIL/inclusione dovrà prevedere percorsi di orientamento al lavoro a favore dei soggetti segnalati dai servizi territoriali, anche con l'aiuto nella stesura dei curricula e con l'attivazione di progetti innovativi atti a garantire un idoneo accompagnamento alla ricerca autonoma del lavoro.

Per gli utenti in carico dovrà essere steso il progetto socio-educativo individualizzato finalizzato all'inserimento/reinserimento della persona nel mondo del lavoro o all'inclusione attiva dello stesso nel sistema sociale comunitario.

c) Progettazione e attuazione di modelli di presa in carico Adl (Assegno di Inclusione) – [Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85]

L'Equipe Adl dovrà garantire gli interventi per il sostegno all'inclusione attiva, nel rispetto delle procedure, tempistiche e finalità prevista dalla normativa, e che si sostanziano in attività di:

- conoscenza e valutazione integrata della situazione delle persone e delle famiglie beneficiarie della misura;

- stesura dell'analisi preliminare e presa in carico del nucleo familiare nel suo complesso o dei singoli componenti con bisogni complessi, finalizzata alla formulazione di progetti personali, condivisi con i beneficiari, attraverso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Tali progetti dovranno valorizzare le competenze personali dell'utente e dovranno essere definiti e condivisi con i servizi sociali comunali e laddove necessario operare secondo la metodologia del lavoro di rete in un'ottica di multidisciplinarietà con i servizi specialistici e sociosanitari, con i servizi per le politiche abitative, per la tutela della salute e dell'istruzione, con i Centri per l'Impiego, con i centri per la formazione, e il Collocamento Mirato, per la formazione con particolare riferimento a interventi mirati alla:

- ricerca attiva del lavoro, anche attraverso esperienze di tirocinio e di borsa lavoro e inserimento lavorativo;
- partecipazione a progetti di inclusione: nell'area di volontariato, adesione a gruppi informali, adesione a percorsi di formazione, interventi volti a rimuovere le cause del disagio, adesione a attività di bilancio familiare ecc...
- adesione da parte delle persone in carico ai percorsi di cura, assistenza e riabilitazione, qualora previsti nel progetto, presso i competenti servizi specialistici
- attuazione dei PUC (in stretto raccordo con il Centro per l'Impiego), come previsti dalla normativa della misura Adl.

- attivazione di eventuali sostegni;

- supporto all'informazione ed all'orientamento nella rete dei servizi;

- accompagnamento alla domanda per la formazione al lavoro sull'apposita piattaforma digitale e relativi adempimenti:

I progetti di intervento dovranno essere condivisi con i servizi sociali comunali e l'equipe Adl **dovrà ottenere il previo consenso formale e vincolante del Comune** di residenza della persona in carico per eventuali interventi, necessari alla buona riuscita del progetto, integrativi a quanto qui disciplinato che richiedano una copertura finanziaria da parte del Comune stesso;

- monitoraggio in ordine all'andamento del progetto o patto di intervento personalizzato, in particolare per quanto riguarda le condizioni individuate che le persone si sono impegnate a rispettare.

Gli operatori dovranno occuparsi di preparare tutta la documentazione richiesta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la tenuta della Piattaforma all'uopo messa a disposizione dal Ministero ed effettuare la rendicontazione delle attività svolte per l'attuazione della misura Adi, registrandole puntualmente in tale gestionale, ivi compreso il caricamento dei documenti e delle informazioni richieste.

- partecipazione alla formazione continua proposta dal Ministero e da altre agenzie formative per l'efficace attuazione della misura.

d) Gestire il servizio InFormaLavoro rivolto a: singoli cittadini, giovani dai 16 ai 35 anni e adulti, scuole, famiglie e imprese, avente l'obiettivo di rispondere al bisogno dei cittadini in cerca di lavoro attraverso lo sviluppo di servizi informativi, orientativi all'impiego; per rendere più accessibili i servizi, gli incentivi e le politiche del lavoro. Dovranno essere garantite le seguenti attività:

- accoglienza – presentazione dei servizi offerti, prima definizione dei bisogni dell'utente, eventuale rinvio a servizi interni o esterni al progetto o inserimento nel sistema informativo Lavoro di SINTESI della Provincia di Varese;
- informazione – per le informazioni in materia di mercato del lavoro (normativa, contratti, professioni, settori produttivi, opportunità lavorative private e pubbliche, locali ed estere, tirocini, ecc.) e in materia di istruzione e formazione (normativa, percorsi scolastici e formativi attivati sul territorio provinciale e sui territori limitrofi, università, formazione all'estero, ecc.). Per le scuole incontri di informazione orientativa per la scelta scolastica, in particolare sul mercato del lavoro e sull'offerta formativa. Per le aziende informazioni relative ai servizi per l'impiego del territorio, alle modalità di accesso alla Banca dati informa lavoro e alle banche dati di incontro domanda-offerta dei Centri per l'Impiego, al servizio Eures per ricerche nell'Unione Europea;
- tecniche di ricerca – messa in atto di strumenti e tecniche per sviluppare le capacità e le competenze delle persone, attraverso colloqui individuali e/o di gruppo (presso l'IFL o le scuole), per effettuare con metodo la ricerca di lavoro (costruzione network, curriculum vitae, candidatura, colloquio di selezione, ecc);
- consulenza orientativa – percorso teso a sostenere e facilitare i processi di scelta e di transizione scolastica e lavorativa e alla definizione di un progetto professionale e/o formativo concreto;
- divulgazione domande – diffusione delle richieste di personale delle imprese/agenzie per il lavoro anche attraverso la banca Dati InFormaLavoro;
- interconnessione con la banca dati SINTESI – il servizio InFormLavoro potrà consultare la banca dati e visualizzare la scheda del lavoratore, fornire il supporto nel rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
- partecipare alle attività di formazione degli InFormaLavoro organizzate dalla Provincia di Varese e da Anci.

Le attività dovranno essere realizzate in stretta collaborazione con il servizio dell'inFormaGiovani e con le realtà del mondo del lavoro (associazioni di categoria, imprese, centri per l'impiego, sindacati ecc...) e le altre progettazioni/servizi attivi sul territorio a favore di questa fascia di cittadinanza.

Per quanto riguarda il percorso di accompagnamento attivato per la ricerca dell'occupazione a favore dei giovani dai 16 ai 35 anni disoccupati e inoccupati, esso dovrà comprendere, qualora previsto nel progetto di accompagnamento, anche attività di tutoraggio durante gli stage.

Per il suddetto servizio InFormLavoro si prevede accesso diretto da parte dell'utenza.

e) Partecipazione alle formazioni obbligatorie (e, laddove possibile, facoltative) di settore per i servizi in gestione e partecipazione alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi disposti dalla stazione appaltante.

Articolo 5 – ATTIVITA' DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato avvalendosi del personale indicato per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in ogni caso, in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi rispettivamente indicati.

2. Le attività da espletare da parte dell'appaltatore consistono complessivamente in:

- attività di coordinamento e di rete, attività educative, psicologiche, informative e di servizio sociale, come sopra specificate.

3. In relazione alla possibilità di attivazione di tirocini extracurricolari e di tirocini risocializzanti, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle DGR n. 825 del 25.10.2013 e DGR n. 7763 del 17.1.2018 e nella DGR 5258 del 6.6.2016 a favore di persone non inseribili nel mondo del lavoro e segnalate da servizi (tirocini risocializzanti), l'appaltatore costituirà il soggetto promotore dei tirocini extracurricolare che verranno attivati in accordo con il Comune.

4. L'**appaltatore** pertanto **quale ente promotore** provvederà a

- a) stipulare la convenzione con l'azienda / cooperativa individuata (ente ospitante) e contestualmente fornire loro la consulenza necessaria in merito alla normativa vigente per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro ed alla formazione specifica a favore di tutta la platea dei tirocinanti.
- b) ad aprire posizione assicurativa contro infortuni INAIL e responsabilità civile conto terzi (RCT) ad erogare al tirocinante l'indennità di partecipazione nella misura comunicata ed erogata dal Comune inviante

5. Tutti i dati relativi agli utenti devono essere inseriti in una cartella sociale informatizzata il cui software viene messo a disposizione dal parte dell'Ufficio di Piano di Tradate.

Articolo 6 – RAPPORTI TRA I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE E L'APPALTATORE

1. I Comuni appartenenti al Piano di Zona di Tradate conservano la titolarità delle funzioni loro attribuite.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo in ordine alla titolarità delle funzioni istituzionali, il soggetto gestore attiva gli interventi necessari per l'attività che i Comuni del Piano di Zona del Distretto di Tradate delegano con il seguente capitolato d'appalto, secondo le modalità in esso dettate.

3. Ai fini della gestione del servizio l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti cui nominativi gli sono comunicati da parte dei servizi sociali dei Comuni, salvo per gli utenti dell'InformaLavoro che possono accedere autonomamente e per l'accompagnamento dei giovani all'occupabilità per i quali è prevista l'autorizzazione solo per l'attivazione di tirocinio extracurricolare con rimborso a carico del Comune

4. Spetta in ogni caso ai servizi sociali dei Comuni l'identificazione dei soggetti destinatari (disabili e in situazione di disagio e fragilità, beneficiari di misura AdI, percorsi risocializzanti) che possono accedere al servizio senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente il primo colloquio con gli utenti deve avvenire entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla richiesta inoltrata dai singoli Comuni ad eccezione dei beneficiari della misura AdI per i quali la legge prevede specifica tempistica.

6. I Comuni si impegnano quindi a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali è stipulata la gara d'appalto, assicurando la collaborazione delle assistenti sociali per l'elaborazione dei progetti individuali di inserimento lavorativo ed il raccordo con i servizi che devono essere garantiti dal Comune di residenza degli utenti.

7. L'appaltatore, in particolare, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, efficienza ed efficacia, si impegna a:

- a) assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l'aggiornamento;
- b) esercitare l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo delle proprie articolazioni operative con i Comuni;
- c) ottenere il previo consenso formale e vincolante del Comune interessato per tutti gli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura finanziaria da parte del medesimo Comune;
- d) conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed a trasmettere ai Comuni la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti alla attuazione degli eventuali ed ulteriori interventi specifici;
- e) trasmettere periodicamente ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti e delle relazioni con riguardo agli interventi predisposti ed attuati in esecuzione del presente capitolato d'appalto, aggiornandole in relazione agli sviluppi concreti;
- f) trasmettere ogni sei mesi una relazione di consuntivo sull'andamento della gestione del servizio;

- g) preparare tutta la documentazione richiesta dal ministero del lavoro e delle politiche sociali ed effettuare la rendicontazione delle attività svolte per l'attuazione della misura AdI, registrando le attività svolte sull'apposita piattaforma GePi o quant'altro venga messo a disposizione dal Ministero provvedendo all'apposito aggiornamento con tutta la documentazione richiesta;
- h) utilizzare la cartella sociale informatizzata messa a disposizione dall'Ufficio di Piano di Tradate

Articolo 7 – LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, ORARIO DEL SERVIZIO E ATTREZZATURE

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato hanno luogo presso la sede di PIL – Polo Inclusione e Lavoro - sita a Venegono Inferiore, la sede dell'ufficio di piano o presso gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale di Tradate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.
2. Le prestazioni di cui al presente capitolato sono svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente all'interno della fascia oraria 8.00-18.00. Il servizio è effettuato nell'arco di cinque giorni settimanali non festivi, dal lunedì al venerdì, per 47 settimane all'anno, secondo un calendario che deve essere concordato con il Responsabile dell'Ufficio di Piano.
3. Il servizio InFormaLavoro è attivo per 4 ore settimanali nello spazio di Officina C@ffè messo a disposizione da parte del Comune di Venegono Inferiore.
4. L'appaltatore è tenuto ad attivare, a sue spese, un'utenza per il collegamento internet e un'utenza telefonica su cellulare in cui ricevere le chiamate dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18. Deve essere garantita, inoltre, la reperibilità telefonica del coordinatore per gli operatori dei servizi sociali comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.00. L'appaltatore dovrà altresì garantire tutta la strumentazione (pc, stampanti, fotocopiatrici, scanner ecc...) necessaria per lo svolgimento del servizio, nonché tutto il materiale necessario (carta per stampanti, cancelleria ecc...).
5. Sono a totale carico anche i costi di trasferta del personale ed ogni altro costo connesso all'esecuzione del servizio (es. pulizie della parte di stabile utilizzato).

Articolo 8 – IMPEGNI DELL' APPALTATORE

1. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti
2. L'appaltatore deve svolgere le attività previste dal presente Capitolato a favore di tutti i residenti nei Comuni afferenti all'Ambito Distrettuale di Tradate, è obbligato all'adempimento di quelle prestazioni inerenti al servizio che per disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che dovessero sopravvenire nel corso della durata del contratto, diventino obbligatorie per l'esecuzione del servizio stesso.
3. Il mancato esercizio delle prestazioni inerenti il servizio da parte del gestore può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, che rendano incompatibili le prestazioni col mutato assetto normativo.
4. Qualora la stazione appaltante dovesse commissionare all'aggiudicatario delle prestazioni aggiuntive dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo al servizio cui il presente capitolato è riferito, dovute a varianti rese necessarie in corso di contratto, l'appaltatore si obbliga sin d'ora a praticare, in caso di propria accettazione del servizio, lo stesso ribasso percentuale offerto per il servizio di cui al presente capitolato.
5. L'appaltatore è altresì tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare

fermo restando il numero minimo di figure professionali e di monte ore richiesto, come indicati nel presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

6. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.

7. L'appaltatore deve esercitare l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo delle proprie articolazioni operative con i Comuni.

8. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.

9. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

Articolo 9 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.

4. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso del titolo di studi, della qualificazione professionale e culturale rispetto alla tipologia di attività di impiego.

5. Il coordinatore deve essere iscritto all'albo sezione A delle assistenti sociali e deve aver svolto attività di coordinamento in servizi per il lavoro per almeno 24 mesi continuativi.

6. Gli operatori oltre ai requisiti su indicati, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- capacità di relazione in modo adeguato e corretto con gli utenti e le loro famiglie
- capacità di lavorare in équipe con altri operatori e/o figure professionali
- capacità di fornire elementi utili all'efficacia degli interventi rispetto ai bisogni manifestati

7. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di

discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

8. L'appaltatore, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante l'elenco del personale impiegato nel servizio, i curricula e i contratti di lavoro sottoscritti dal personale.

9. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

Articolo 10 – COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, devono esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

3. È fatto divieto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o soggetti terzi.

4. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

5. L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici e dall'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice.

Articolo 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 114, c. 8, del D. Lgs. n. 36/2023 (All. II14 – Capo II art. 32 c. 2), l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto da un'assistente sociale dei comuni afferenti all'Ambito di Tradate che verrà nominato con apposito provvedimento.

2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'appaltatore e il Comune di Tradate in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale di Tradate, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

3. Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 12 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. L'appaltatore deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione di nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative.

Articolo 13 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto; la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

3. In caso di adesione al servizio associato, successivamente all'avvio della procedura di scelta del contraente, di ulteriori comuni, facenti parte del distretto di Tradate, l'appaltatore si impegna a fornire le prestazioni previste dal capitolato anche ai nuovi comuni associati, allo stesso prezzo unitario contrattuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta.

PARTE III – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITÀ

Articolo 14 – ORGANICO

1. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto nell'articolo 4 del presente capitolato.

2. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

3. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

a) a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio;

b) a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del D. Lgs 81 del 2008, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

5. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

6. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista dal presente capitolato.

7. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.

8. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.

Articolo 15 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.

3. In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice Appalti.

4. In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice Appalti.

5. L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Articolo 16 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

2. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

3. L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

4. L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

5. L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

6. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, indicati nell'analisi dei costi del progetto sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nella suddetta analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nell'art. 4 del presente capitolato. La stazione appaltante non ha redatto alcun DUVRI poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza necessari per l'eliminazione di tali rischi.

Articolo 17 – CARTA DEI SERVIZI

1. L'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 60 giorni successivi all'avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:

- a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle modalità di coordinamento del servizio con individuazione del responsabile di riferimento;
- b) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento;
- c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori;
- d) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- e) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli operatori che si interfacciano con il servizio, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate all'ufficio di piano di Tradate.

3. L'appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte della stazione appaltante sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura all'impaginazione e alla produzione di una copia cartacea per tutti i Comuni e una copia su file da pubblicare sul sito dell'ufficio di piano di Tradate e dei singoli comuni

Articolo 18 - GARANZIA PROVVISORIA

1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo presunto a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice Appalti D.Lgs. 36/2023.

Articolo 19- GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità e nella misura previste all'art. 117 del Codice Appalti D. Lgs. 36/2023. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all'art. 117, comma 12, del Codice Appalti. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 117, comma 7, del Codice Appalti. Alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice Appalti, per la garanzia provvisoria.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi

della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 117 del Codice Appalti.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. La cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analogo documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 20 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

2. L'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

3. L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

Articolo 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice Appalti D.Lgs 36/2023, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.
3. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del codice.
4. È ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 119 del Codice Appalti; in considerazione della complessità dell'attività da svolgere e le caratteristiche dell'utenza a cui sono rivolte:
non possono essere oggetto di subappalto il coordinamento e le attività rivolte direttamente all'utenza ed è vietato il subappalto a cascata per l'intero ammontare dell'appalto
5. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.
6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi disciplinata dall'art. 119 del Codice Appalti.
7. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 119 del Codice Appalti e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del Codice Appalti, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Articolo 21 - CESSIONE DI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 120 del Codice Appalti, D. Lgs. 36/2023 Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52

Articolo 22 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

1. La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore a titolo di compenso contrattuale quanto definito all'art. 3 del presente capitolato. I pagamenti verranno corrisposti sulla base delle fatture presentate mensilmente, calcolate in base alle ore effettivamente rese dal personale nel mese di riferimento
2. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di contratto.
3. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
4. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea,

riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è P24VHA.

6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972” Il Comune di Tradate, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

Articolo 23 - REVISIONE PREZZI

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella relativa all'analisi dei prezzi del progetto subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma 5.

2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.

3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi un anno dalla data di avvio del servizio.

4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

5. Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l'importo risultante dall'applicazione dell'indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 114, comma 8, del Codice Appalti.

Articolo 25 – AGGIUDICAZIONE, DECADENZA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate negli articoli 17 e 18 Codice Appalti, D. Lgs 36/2023.

2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del codice in forma pubblica amministrativa e sottoscritto con firma digitale.

3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula del contratto, cessa di possedere anche uno dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di “antimafia” che comportino la decadenza dall'aggiudicazione ed in caso di mancata presentazione delle polizze assicurative di cui al presente capitolato.

4. In tutti i casi in cui l'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione, è incamerata la cauzione provvisoria. Nel caso in cui sia stata già prestata la cauzione definitiva, la stazione appaltante incamera quest'ultima. In ogni caso grava sull'aggiudicatario l'onere di risarcire il maggior danno provocato alla stazione appaltante a causa della decadenza dall'aggiudicazione.

5. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace l'aggiudicazione.
6. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice Appalti, il contratto comunque non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui sopra, non si applica nei seguenti casi:
- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
 - b) di appalti basati su un accordo quadro;
 - c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
 - d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

Articolo 26 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

1. Il presente capitolato, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.
2. Il documento di valutazione del rischio, le polizze di garanzia ed il progetto tecnico presentato in sede di gara, fanno parte integrante del contratto, anche se non sono materialmente allegate alla stessa.

Articolo 27 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto e successive ad essa (bolli, registrazioni, diritti etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A. che, se dovuta, è a carico della stazione appaltante
2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi del combinato disposto tra l'art. 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice, l'aggiudicatario del servizio è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale.

Articolo 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 35, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei danni.

PARTE IV – PATOLOGIA DEL CONTRATTO

Articolo 29 – PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'accertamento della violazione degli obblighi contrattuali avverrà previa segnalazione da parte dei singoli Comuni all'ufficio di piano – stazione appaltante.

1. La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:

- a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede il titolo e l'esperienza prevista dall'articolo 11 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento;
- b) mancato rispetto degli orari di servizio concordati con la stazione appaltante: € 300,00 per evento;
- c) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza: € 500,00 per evento;
- d) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dal presente capitolato: € 300,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
- e) irreperibilità del responsabile di commessa: 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di irreperibilità;
- f) mancata collaborazione con gli enti del mondo del lavoro nella realizzazione delle attività rivolte ai giovani: €200,00 per ogni attività
- g) mancata predisposizione, nei termini previsti dal ministero, della rendicontazione da mandare al ministero per le attività a supporto della gestione del supporto all'inclusione attiva: € 300,00 per ogni rendicontazione
- h) disservizi all'utenza diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere: da € 100,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
- i) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
- l) Ritardato reintegro della cauzione entro il termine fissato dalla stazione appaltante: 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sino al quindicesimo;

2. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite posta certificata) dell'ente capofila e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 7 gg. Lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.

3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale, rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.

5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 5.

7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Articolo 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui al disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso comportamento tra quelli previsti all'articolo 29 (penali) del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
- h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023;
- i) cessione anche parziale del contratto;
- j) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti dal Codice degli Appalti per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
- k) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;

l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ;

m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

1. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1 Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 30, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del D. Lgs. 36/2023.

2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al precedente art. 29.

3. Ai sensi del precedente art. 28 (codice di comportamento) il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice Appalti.

6. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

7. Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

8. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

a) consenso alla proposta di risoluzione;

b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

9. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 23 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Articolo 32- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tranne che nelle ipotesi previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, ogni qual volta il contratto sia risolto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte della stazione appaltante.

2. È comunque fatto salvo il diritto da parte della stazione appaltante di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Articolo 33 – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto d'appalto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 3 del presente capitolato. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Articolo 34 – NOVAZIONE SOGGETTIVA – RECESSO

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3 (cessione del contratto) e dall'articolo 120, comma 1, lett. d.2) del codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. La stazione appaltante può recedere dal contratto:
 - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. L'ente può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.
4. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
5. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 123 commi da 1 a 3 del Codice Appalti e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
6. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 35 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 29-34 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
 - c) al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
 - d) al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
 - e) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 37 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all'Amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
 - a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;

3. l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

6. I dati possono essere comunicati:

- a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 38- TRATTAMENTO DATI PERSONALI SENSIBILI DEGLI UTENTI

1. Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy), delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria.

2. L'appaltatore, quale titolare del trattamento di dati sensibili in ambito sociosanitario deve altresì rispettare tutti gli obblighi previsti specificamente dal Codice Privacy al riguardo, nonché dalle disposizioni contenute:

- a) nel Regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 24 dicembre 2012 per il trattamento dei dati sensibili per finalità amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione adottato ai sensi dell'articolo 20 del Codice Privacy;
- b) nell'Autorizzazione n. 2/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del Garante per la protezione dei dati personali nonché nelle successive Autorizzazioni, vigenti tempo per tempo, che, periodicamente, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali emana al fine di prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati e per garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone;
- c) nella DGR 9 gennaio 2013 – n. IX/4659 "Manuale per la gestione della documentazione sanitaria e sociosanitaria".

Articolo 39– CLASS ACTION

1. Nel caso in cui sia notificata all'Amministrazione appaltante una diffida ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

del D.Lgs. 20/12/2009, n. 198, l'Amministrazione trasmette la diffida al Appaltatore fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non posti in essere e, pertanto, non interrompono né il termine di cui al periodo precedente né la prosecuzione della decorrenza di quello indicato all'articolo 32 in relazione al computo dell'ammontare della penale. E' fatto obbligo al appaltante dare tempestivamente contezza all'Appaltatore della congruità dell'intervento da esso posto in essere.

2. In caso di citazione in giudizio nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1 del d. lgs. 20/12/2009, n. 198, è fatto obbligo all'Appaltatore di intervenire in giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto. L'Appaltatore ha l'obbligo di malleare l'Amministrazione appaltante dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, l'Appaltatore rimborsa all'ente tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dal distretto di Tradate, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta. Decorso tale termine, la stazione Appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'Amministrazione appaltante non procede al pagamento di eventuali somme spettanti a qualunque titolo al Appaltatore. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento del rimborso mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

3. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell'Amministrazione appaltante in un procedimento susseguente a quello di cui al D.Lgs. 198/09, è fatto obbligo all'Appaltatore di rimborsare alla stazione appaltante l'importo del danno liquidato a suo carico. A tal fine, l'appaltatore liquida alla stazione appaltante tale importo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dalla Amministrazione, corredata da idonei titoli attestanti l'onere sostenuto. Decorso tale termine, l'Amministrazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al rimborso delle spese, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'Amministrazione appaltante non procede al pagamento di eventuali somme spettanti a qualunque titolo al Appaltatore. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento del rimborso mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all'Amministrazione di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell'eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, nonché di rimborsare al distretto di Tradate l'eventuale danno liquidato a carico dell'Amministrazione stessa da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi ad essa un giudizio a carico del Distretto di Tradate, susseguente alla comunicazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del D.Lgs. 198/09.

5. Gli obblighi indicati nel presente articolo gravano sull'Appaltatore in relazione a tutti i gradi di giudizio e anche nel caso, previsto dall'articolo 3, terzo comma, del D.Lgs. 198/09, di proposta di risoluzione non giudiziale della controversia.

Articolo 40 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

INDICAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008.

Quadro normativo di riferimento

La disposizione contenuta nell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, prevede che: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".

Dalla disposizione sopra riportata emerge a carico del committente l'obbligo di redigere un documento, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nel quale sono indicate le misure di sicurezza necessarie da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dai dipendenti del committente/stazione appaltante. Tale documento, inoltre, attesta l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il DUVRI, pertanto, è un documento tecnico che, quando sussistono rischi da "interferenza", deve essere allegato al contratto di appalto, affinché l'appaltatore possa adottare le misure ivi previste, volte alla eliminazione dei suddetti rischi.

Secondo quanto indicato nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) n. 3/2008 si parla di "interferenza" quando si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente/stazione appaltante e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

In assenza di interferenze la stazione appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI, ma è obbligata ad indicare nella documentazione di gara che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

L'AVCP nella citata determinazione n. 3/2008, ha specificato che per gli appalti di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza. La valutazione dei rischi da interferenza è esclusa pertanto per quelle attività che si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

I costi della sicurezza necessari ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza derivanti dal DUVRI della stazione appaltante, vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso, a differenza dei costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza aziendali connessi ai rischi relativi all'attività dell'impresa appaltatrice, derivanti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); tali costi sono a carico dell'impresa e devono essere indicati dalla stessa in sede di offerta.

Posto quanto sopra, considerato che l'attività inerente il servizio inserimenti lavorativi è svolta dall'appaltatore esclusivamente presso locali/ambienti della stazione appaltante durante i quali non vi è alcuna attività gestita dalla stessa stazione appaltante, i rischi da interferenze e pertanto, i costi della sicurezza necessari per la eliminazione di tali rischi sono pari a zero.

Per tale ragione, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Conclusioni: mancata sussistenza dei rischi da interferenza nell'appalto relativo al nucleo inserimenti lavorativi

Con riferimento ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Nell'elaborato "Analisi dei costi" tali costi sono stati stimati indicativamente in € 1.500,00 annui.

ANALISI DEI COSTI DELL'APPALTO

ALLEGATO N.1

ANALISI DEI COSTI DELL'APPALTO

PROGETTO P.I.L.				
	DAL 01/01/202 AL 31/08/2022			
VOCE DI COSTO	INQUADRAMENTO	ORE SETTIMANALI	COSTO ORARIO	COSTO ANNUO (52 settimane)
Assistente sociale specialistica: coordinamento, funzione strategica di networking e orientamento servizi	D 3	15	€ 24,07	€ 18.774,60
psicologa		8	€ 26,81	€ 11.152,96€
Adi				
assistente sociale	D2	29	€ 20,23	€ 30.506,84 €
educatore	D2	78	€ 20,23	€ 82.052,88
INFORMALAVORO				
educatore	D2	8	€ 20,23	€ 8.415,68

NIL				
educatore	D2	34	€ 20,23	€ 35.766,64
corsi sicurezza per tirocini				€ 1.000,00
			Totale parziale	€ 187.669,60
Spese generali e utile d'impresa (10%)				€ 18.767,00 (arrotondato)
Oneri per la sicurezza rischi da lavoro non soggetti a ribasso				€ 1.500,00
TOTALE ANNUO				€ 207.937,00 (arrotondato)
BASE D'ASTA	TOTALE APPALTO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026 (TRE ANNI)			€ 623.811,00

OPZIONE PROROGA 4 MESI	€ 69.312,00
VALORE COMPLESSIVO APPALTO	€ 693.123,00

La stazione appaltante non ha redatto alcun DUVRI poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza necessari per l'eliminazione di tali rischi.

A) Costo del personale.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui alla tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto "Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo", Settembre 2020.

Il costo orario è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e trattamento di fine rapporto.

B) Costo oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera indicativa in € 500,00, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto all'articolo 3 del capitolato.

C) Spese di gestione comprensive dell'utile d'impresa

Le spese generali e l'utile d'impresa sono stati complessivamente calcolati in maniera convenzionale in base ad una percentuale pari al 10% del totale parziale. Le spese generali comprendono anche le spese relative al materiale di consumo, al traffico internet e telefonico, all'attività amministrativa, alle attrezzature necessarie per attuare il servizio nella sua totalità (pc, stampanti, fotocopiatrici, scanner ecc...), di pulizia degli uffici/spazi utilizzati dalle due èquipe, nonché le spese viaggio degli operatori per trasferte legate all'attività lavorativa.